

DISPOSIZIONE

Oggetto: Aeromobili immatricolati in Italia impiegati in attività rientranti nel punto 2.a) dell'Articolo 1 del Regolamento (CE) 216/2008

II DIRETTORE GENERALE

- Visto il D.lg. 27.7.1997 n. 250, istitutivo dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) e le competenze di quest'ultimo in materia di regolamentazione tecnica;
- Visti l'articolo 4 comma 5 del D.lg. n. 250/97, che conferisce al Direttore Generale la facoltà di adottare, in caso di urgenza, i provvedimenti indifferibili necessari a garantire la continuità e la sicurezza dell'esercizio, e l'articolo 7 comma 2 dello Statuto dell'Ente approvato con D.M. 3.6.1999 che disciplina l'adozione di provvedimenti in caso d'urgenza;
- Visto l'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio (CE) 216/2008, che stabilisce la non applicabilità dello stesso ai prodotti, alle parti e alle pertinenze, al personale ed alle organizzazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del medesimo regolamento, quando impegnati in operazioni militari, doganali di polizia, di ricerca e salvataggio, di lotta agli incendi, di guardia costiera o in servizi analoghi, e richiede al contempo agli Stati membri di assicurare, per quanto possibile, che tali attività o servizi tengano nella dovuta considerazione gli obiettivi del su citato regolamento;
- Vista l'interpretazione regolamentare n. JAN/kgu7R(4) 2013(d)51397 del 20 Marzo 2013 pubblicata dall'Agenzia Europea per la Sicurezza Aerea (EASA) che chiarisce, per gli Stati Membri, le implicazioni sulle modalità di implementazione della modifica regolamentare introdotta con il regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio (CE) n. 1108/2009 alle previsioni dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio (CE) no. 216/2008;
- Vista la decisione di avviare, nell'ambito del progetto più generale di rivisitazione e razionalizzazione dell'intero quadro normativo di valenza nazionale, l'aggiornamento e la semplificazione dei contenuti dell'attuale Regolamento Tecnico ENAC, riorganizzandoli in regolamenti ad hoc secondo lo schema della normativa comunitaria ed inizialmente in materia di navigabilità iniziale e continua degli aeromobili;
- Considerato che i prodotti, le parti e le pertinenze, il personale e le organizzazioni che rientrano nelle previsioni dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio (CE) no. 216/2008, restano conseguentemente assoggettati alla pertinente regolamentazione di valenza nazionale;
- Considerato che la recente pubblicazione da parte EASA dell'interpretazione regolamentare n. JAN/kgu7R(4) 2013(d)51397 del 20 Marzo 2013, rende urgente l'adozione di opportuni provvedimenti di adeguamento della regolamentazione aeronautica nazionale di riferimento necessari ad assicurare certezza giuridica del requisito applicabile ed uniforme attuazione dello stesso sul territorio dell'UE, rispetto al quale si registra da tempo una sostenuta richiesta ed aspettativa da parte dell'industria interessata;

- 
- Considerato che per gli altri aeromobili che restano assoggettati alla pertinente regolamentazione di valenza nazionale in virtù delle previsioni dell'Annesso II del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio (CE) no. 216/2008, il vigente Regolamento Tecnico ENAC, in materia di navigabilità iniziale e continua, già contiene la previsione con la quale si adottano, con le necessarie integrazioni e modificazioni, le corrispondenti norme attuative (Implementing Rules) del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio (CE) no. 216/2008;
 - Considerata la particolare rilevanza, in materia di protezione civile, dell'imminente avvio della campagna estiva di lotta agli incendi boschivi (AIB) nell'ambito di programmi di cooperazione internazionale con la partecipazione di imprese nazionali, che coinvolge prodotti, parti, pertinenze, personale ed organizzazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio (CE) no. 216/2008;
 - Considerato che i tempi di completamento del processo di sviluppo dei su menzionati nuovi regolamenti ad hoc ENAC, di cui si sta per avviare la fase di consultazione e con i quali si intendeva realizzare l'allineamento alle più recenti interpretazioni delle previsioni della normativa dell'Unione Europea, oltrepassano l'inizio della summenzionata campagna AIB;
 - Considerato che quanto sopra esposto configura sicuramente uno scenario di urgenza che giustifica l'adozione di provvedimenti indifferibili necessari alla normativa nazionale al fine di completare il suo allineamento alle più recenti interpretazioni delle previsioni della normativa dell'Unione Europea garantendo la continuità e la sicurezza dell'esercizio dell'azione amministrativa dell'ENAC;

Dispone quanto segue:

- a) L'ENAC, per gli aeromobili immatricolati nel Registro Aeronautico Nazionale identificati nell'articolo 1, lettera a), punto 2 del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio (CE) No 216/2008 nonché per il personale e le organizzazioni di cui all'articolo 1, lettere a) e b) del medesimo regolamento che con essi interagiscono, adotta come normativa nazionale i requisiti di cui ai Regolamenti (UE) n. 748/2012 e (CE) n. 2042/2003, come revisionati.
- b) Le norme attuative contenute nell'allegato al Regolamento (UE) n. 748/2012 e negli allegati I, II, III e IV al Regolamento (CE) n. 2042/2003, adottate come normativa nazionale ai sensi del precedente punto, sono denominate rispettivamente Parte 21, Parte M, Parte 145, Parte 66 e Parte 147.
- c) Le modalità e le procedure transitorie di attuazione sono definite con provvedimenti specifici a parte emessi dalla Direzione Centrale Standardizzazione Sicurezza.

Il presente provvedimento provvisorio entra in vigore alla data della sua pubblicazione e rimane efficace per la durata di sei mesi entro i quali sarà adottata la modifica ai requisiti regolamentari interessati dallo stesso.

Il Direttore Generale
Alessio Quaranta

